

*ADAPT - Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro*

*Per iscriverti al **Bollettino ADAPT** [clicca qui](#)*

*Per entrare nella **Scuola di ADAPT** e nel progetto **Fabbrica dei talenti** scrivi a:  
[selezione@adapt.it](mailto:selezione@adapt.it)*

*Bollettino ADAPT 26 aprile 2022, n. 16*

Questa volta l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce i "consigli" (facendo in un certo qual modo retromarcia) che consentono ai committenti di **perdere la "priorità" per eventuali verifiche**, anche a campione, nell'ambito del lavoro autonomo occasionale.

**Di cosa si sta parlando?** Dell'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali (ex art. 2222 c.c) previsto dall'art. 14, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 (come modificato dall'art.13 del D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021).

**Qual è la novità in commento?** Anzitutto l'INL il 28 marzo 2022 nella nota n.573 scriveva che "A decorrere **dal 1° maggio 2022, l'unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico** messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali **e non saranno ritenute valide** - e pertanto sanzionabili - **le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail** direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro".

Da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall'art.

13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), accessibile tramite SPID e CIE.

**Ora, la nota dello stesso Ispettorato n. 881 del 22 aprile 2022, specifica che** *“al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (ad es. quando il committente che abitualmente si rivolge al professionista per l’adempimento è invece costretto ad operare in proprio), **si ritiene opportuno mantenere attive le caselle di posta elettronica** già indicate con la citata nota dell’11 gennaio u.s.”.*

**E fin qui si ringrazia l’INL per questa possibilità** in quanto più di qualche operatore si stava ponendo la seguente considerazione con annessa domanda: è certamente comodo l’applicativo che sostituisce la e-mail a mezzo posta elettronica, ma se, come a volte capita, il server del Ministero non dovesse funzionare, come potremo comunicare all’Ispettorato il rapporto di lavoro autonomo occasionale? Con un fax stile anni Ottanta o Novanta e a chi?

**Ma ancora di più la riconoscenza (sincera) va all’Ispettorato** per la chiarezza con cui si è espresso nello stesso messaggio del 22 aprile in questo passaggio: *“d’intesa con la Direzione centrale tutela, vigilanza e sicurezza del lavoro, **si ritiene opportuno che eventuali verifiche, anche a campione, che codesti Uffici vorranno attivare siano prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della citata applicazione”.***

Infine, nella citata nota n. 573 l’INL precisa, relativamente alla nuova applicazione, anche quanto segue: **“con riguardo al *“termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”*, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni.** Come già chiarito dalla citata nota 29/2022, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

**Che sia un messaggio indiretto o meglio un suggerimento** da riportare agli “utilizzatori”? Del

tipo “io, se fossi in te, non supererei i 30 giorni con il lavoro autonomo occasionale, non vorrei che vincessi la lotteria delle verifiche. Se poi decidi anche di comunicare tramite mail, azienda avvisata mezza salvata”.

**P.S.:** anche se non è scritto da nessuna parte, personalmente ritengo che una collaborazione autonoma occasionale (ex art. 2222 c.c.) non dovrebbe superare i 30 giorni consecutivi, così come, anche per una durata inferiore, non dovrebbe ripetersi nel corso del medesimo anno civile per “troppe” volte, ma questo è solo il punto di vista di un consulente (della strada) per il Lavoro.

***Nicola Porelli***

ADAPT Professional Fellow

 [@NicolaPorelli](https://twitter.com/NicolaPorelli)